REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Salvatore Grasso in funzione di giudice delle pensioni *ex* art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 126/2025

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69510** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 29 marzo 2024, proposto da

D. C. E., nato a OMISSIS (C.F. OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura in calce del ricorso introduttivo, dall'Avv. Stefano Polizzotto (C.F. PLZSFN69R26G797X, fax n. 091304188), con domicilio digitale eletto nell'indirizzo p.e.c. stefano.polizzotto@cert.avvocatitermini.it.

– parte ricorrente-

CONTRO

- **Fondo Pensioni Sicilia** in persona del suo Commissario Straordinario, legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana in Palermo via Caltanissetta n. 2e, rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Sanfratello in servizio presso il predetto Ufficio giusta procura alle liti, PEC: margheritasanfratello@pec.it

- **Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione**

pubblica - Dipartimento della funzione pubblica e del personale (C.F. 80012000826), in persona del Dirigente Generale *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Palermo via Caltanissetta 2/e, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Lamacchia (C.F.: LMCLRA89D55G273O) dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, giusta procura rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione pec: laura.lamacchia1@pec.it.

- parti resistenti -

Per

l'accertamento e il riconoscimento del diritto del dott. E. D. C. al riscatto ai fini della quiescenza del corso di laurea in scienze geologiche per gli anni accademici 1982/1986 (anni 4) applicando il combinato disposto dell'art. 2 del d.lgs. n. 184/1997 e dell'art. 77 della l.r. n. 41/1985 che individua il metodo di calcolo del contributo di riscatto

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 16 aprile 2025, per parte ricorrente, l'avv. Federica Borgia in sostituzione dell'avv. Polizzotto, per il Fondo Pensioni Sicilia, l'avv. Vincenzo Farina in sostituzione dell'avv. Sanfratello e, per il Dipartimento della funzione pubblica e del personale, l'avv. Laura Lamacchia come da relativo verbale.

Ritenuto in

FATTO

I. Con ricorso in riassunzione del giudizio definito innanzi al TAR di Palermo con pronuncia declinatoria della giurisdizione n.

3309/2023, il ricorrente indicato epigrafe ha incardinato il presente giudizio chiedendo l'accertamento e il riconoscimento del diritto al riscatto ai fini della quiescenza del Corso di laurea in Scienze Geologiche per gli anni accademici 1982/1986 (anni 4) applicando il combinato disposto dell'art. 2 del D.lgs. n. 184/1997 e dell'art. 77 della L.r. n. 41/1985 che individua il metodo di calcolo del contributo di riscatto.

Al riguardo, parte ricorrente ha premesso che:

- il sig. D. C., laureato in Scienze Geologiche (Corso di Laurea magistrale a ciclo unico) presso l'Università degli Studi di Palermo in data 15.03.1991, è dipendente regionale a fare data dallo 01.06.1989, attualmente in servizio presso il Dipartimento del Turismo, con la qualifica di Funzionario Direttivo e, pertanto, rientrante nella tipologia di personale di c.d. "contratto 2";
- in data 15.11.2001 il sig. D.C. ha inoltrato alla Presidenza della Regione siciliana – Dipartimento del Personale e Servizi di Quiescenza (oggi per competenza Fondo Pensioni Sicilia – Servizio 6 – Riscatti, Ricongiunzioni, Totalizzazione e Cumulo) la richiesta di riscatto ai fini della quiescenza del corso di laurea magistrale in Scienze geologiche per gli anni accademici 1982/1986 (anni 4); richiesta riscontrata dall'Amministrazione regionale con la sola richiesta di integrazione documentale, cui il sig. D. C. ha posto riscontro, ma senza che il procedimento fosse mai concluso dall'Amministrazione malgrado l'ulteriore

documentazione fornita;

- ad integrazione della su citata richiesta, in data 21.11.2022 il sig. D. C. ha inoltrato (invano) al Fondo Pensioni Sicilia – Servizio 6 – Riscatti, Ricongiunzioni, Totalizzazione e Cumulo e al Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale una richiesta di riscatto ai fini di quiescenza del corso di laurea, chiedendo che fosse riconosciuto il suo legittimo diritto al riscatto ai fini della quiescenza degli anni accademici 1982/1986 (anni 4), ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 del D.lgs. n. 184/1997 e dell'art. 77 della L.r. n. 41/1985, ovvero secondo il metodo di calcolo del contributo di riscatto.

Ripercorse, altresì, le fasi di svolgimento del citato processo innanzi al giudice amministrativo e richiamata le disposizioni ritenute applicabili al caso in esame, parte ricorrente afferma l'applicabilità al caso di specie, delle più favorevoli disposizioni di cui all'art. 77 della L.r. n. 41/1985 anche ai dipendenti regionali assunti dopo il 1986 e, pertanto, inquadrati nella tipologia di "contatto 2" ai soli fini del trattamento pensionistico e previdenziale. In particolare, muovendo dal dettato dell'art. 10 della L.r. 21/1986, sostiene che il rinvio previsto per il personale regionale del c.d. contrato 2 alle norme relative agli impiegati civili dello Stato riguardi solo il "trattamento di quiescenza" e "tutte le prestazioni previdenziali", evidenziando come queste rappresentino le uniche due materie che differenziano il personale regionale del contratto 1 da quello del contratto 2. Secondo la prospettazione del ricorrente, pertanto, in assenza di alcuna ulteriore

distinzione di trattamento in materia di "riscatti e ricongiunzioni" troverebbe applicazione il dettato dell'art 77 L.r. 41/1985 per entrambi i gruppi di dipendenti regionali.

Tale prospettazione, secondo parte ricorrente, troverebbe ulteriormente conferma nel processo di progressiva armonizzazione segnato dall'approvazione della L.r. n. 21/2003 e della L.r. n.9 del 7.05.2015 con le quali è stato sostanzialmente stabilito che le stesse disposizioni previste dal comma 1 dell'art. 10 della L. r. n. 21/1986 (per personale di "Contratto 2") sono state estese anche al personale di "Contratto 1", con la sola esclusione del periodo di riferimento per l'applicazione del c.d. sistema retributivo.

Quindi, secondo parte ricorrente, tra i dipendenti regionali del <contratto 1> e quelli del <contratto 2>:

- non vi sarebbe alcuna differenza nelle materie diverse dal trattamento di quiescenza e previdenziali;
- per il riscatto ai fini della quiescenza del Corso di Laurea previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 184/1997, si applicherebbe per il calcolo del contributo di riscatto l'art. 77 della L.r. n. 41/1985 (già applicato ai dipendenti del "contratto 1" in forza delle sentenze della Corte dei conti e della Circolare prot. n. 73024 del 14.07.2021 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica);
- ogni distinzione ai fini pensionistici sarebbe venuta meno a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Effettuate tali premesse, parte attrice si è soffermata sull'art. 77 L.r. n.

41/1985 evidenziando come, ai fini del calcolo del relativo onere, la norma faccia riferimento all'art. 9 della L.r. n. 73/1979 che ha sostituito l'art. 30 della L.r. n. 2/1962 stabilendo nuove modalità di computo del contributo di quiescenza a carico del personale regionale in servizio.

Al fine di individuare i casi in cui è ammesso il riscatto, il ricorrente ritiene trovi applicazione tanto l'art. 13 del dPR 1092/1973 (concernente l'ipotesi in cui il diploma di laurea costituisca titolo necessario per l'ammissione in servizio) quanto l'art. 2 del D.Lgs. n. 184/1997 (nella parte in cui ha esteso la possibilità di riscattare tale titolo anche qualora lo stesso non fosse necessario per l'assunzione).

A conferma della prospettazione proposta, parte attrice ha richiamato la consolidata giurisprudenza contabile, secondo la quale per il personale regionale del "contratto 1", troverebbero applicazione le più favorevoli disposizioni di cui all'art. 77 della L.r. n. 41/1985, ai fini del calcolo dell'onere di riscatto, anche qualora il titolo di laurea non fosse necessario per l'assunzione, sostenendo che, se il legislatore siciliano avesse voluto sostituire l'intero complesso di norme elidendo anche il disposto di cui all'art. 77 della L. r. n. 41/1985 con la disciplina di cui al D.lgs. n. 184/1997, sarebbe bastata una norma di recepimento delle disposizioni statali, invero, mai intervenuta.

A tal riguardo, è stato osservato anche che, con circolare prot. n. 73024 del 14.07.2021, il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale della Regione Siciliana ha ritenuto di adeguarsi a tale consolidato orientamento giurisprudenziale comunicando che, a far data dalla circolare, l'Amministrazione avrebbe applicato a tutte le

istanze di riscatto del personale del c.d. contratto 1, comprese quelle in istruttoria, per il calcolo della misura dell'onere, il dettato normativo di cui all'art. 77 della L.r. n. 41/1985 e all'art. 9 della L.r. n. 73/1979.

Pertanto, ritenendo che una diversa interpretazione del complesso del sistema legislativo determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli impiegati regionali, la difesa attorea invoca l'applicabilità di tale circolare anche al personale regionale del c.d. contratto 2, attesa la piena equiparazione degli stessi sotto il profilo normativo ad accezione del diverso trattamento di quiescenza e previdenziale che, peraltro, sarebbe venuto meno a seguito dell'emanazione della L.r. 21/2003 e degli artt. 51 e 52 della L.r. 9/2015.

Poi, nell'avversare il silenzio serbato dal Fondo Pensioni sulla istanza di riscatto del sig. D. C. nonché la violazione dei tempi previsti per la conclusione del procedimento amministrativo, parte attrice ha rilevato come risulti indispensabile per la tutela del proprio diritto l'emissione da parte dell'Amministrazione di un espresso provvedimento illegittimamente omesso nel senso di cui alle precedenti argomentazioni.

Parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo: "*accogliere il ricorso, perché fondato in fatto e in diritto, e per l'effetto accertare e riconoscere il diritto del dott. E. D.C. al riscatto ai fini della quiescenza del Corso di laurea in Scienze Geologiche per gli anni accademici 1982/1986 (anni 4) applicando il combinato disposto dell'art. 2 del D.lgs. n. 184/1997 e dell'art. 77 della L.r. n. 41/1985 che individua il metodo di calcolo del contributo di riscatto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari*".

II. Con memoria depositata il 3 marzo 2025 si è costituito in giudizio il Fondo Pensioni Sicilia che, preliminarmente, ha osservato come la mancata tempestività di riscontro alle istanze di riscatto non origini da un preteso diniego del diritto vantato, quanto, piuttosto, dall'attuazione degli indispensabili tempi tecnici e dalla necessità di assicurare la precedenza ai provvedimenti dei dipendenti prossimi alla quiescenza, fra i quali non rientrerebbe il ricorrente.

L'Ente ha, altresì, opposto che il ricorrente, prima di agire in giudizio, avrebbe dovuto attendere il calcolo da parte dell'Amministrazione ed eventualmente accettarlo o impugnarlo; da tanto deriverebbe la mancanza, in concreto, del suo interesse ad agire.

Al contempo, l'Ente previdenziale ha osservato come parte ricorrente non possa chiedere al Giudice contabile l'emissione di un provvedimento di squisita natura amministrativa, in luogo di detta Amministrazione.

Nel merito, nel richiamare il dettato dell'art. 10 della L.R. n. 21/1986, il Fondo Pensioni ha rimarcato come i dipendenti regionali del c.d. "contratto 2" siano stati sostanzialmente equiparati ai dipendenti civili dello Stato quanto a regime pensionistico e previdenziale.

Da tanto conseguirebbe che le domande volte all'applicazione delle norme regionali non potrebbero trovare accoglimento come, peraltro, affermato dalla giurisprudenza della locale Sezione di Appello nella decisione n. 71/A/2018. Diversamente, la giurisprudenza contabile citata dal ricorrente, risulterebbe non pertinente poiché relativa a giudizi proposti da dipendenti regionali del c.d. "contratto 1".

Nel richiamare altre pronunce di questa Sezione ritenute di interesse, il Fondo ha concluso chiedendo di: *dire e dichiarare inammissibili le domande spiegate; in ogni caso, rigettare il ricorso con qualsiasi statuizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari*.

III. In data 25 marzo 2025 si è costituito in giudizio anche l'Assessorato regionale - Dipartimento della funzione pubblica che, dopo aver ripercorso i fatti, ha anzitutto opposto il proprio difetto di legittimazione passiva. Sul punto, è stato evidenziato come il rapporto sostanziale posto a fondamento dell'avversata domanda faccia capo esclusivamente al Fondo Pensioni Sicilia *ex* art. 15 L.R. n. 6 del 2009 e s.m.i.. Il Dipartimento avrebbe, infatti, il solo compito di fornire la documentazione contenuta nel fascicolo del dipendente, ossia per lo svolgimento di attività meramente materiale. L'adozione del provvedimento finale spetterebbe, invece, al solo Fondo Pensioni ai sensi dell'art. 4 del decreto presidenziale n. 14 del 23 dicembre 2009.

L'Amministrazione regionale in senso sostanzialmente analogo a quanto osservato dal Fondo ha, altresì, eccepito l'inammissibilità del ricorso per insussistenza dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 7 c.g.c., specie in considerazione della mancata adozione di un provvedimento lesivo degli interessi del ricorrente.

In merito all'invocata applicabilità del combinato disposto dell'art. 2 d.lgs. n. 184 del 1997 e dell'art. 77 l.r. n. 41 del 1985, ritenendo che la *ratio* ispiratrice della riforma legislativa del 1986 risieda nell'esigenza di rendere sostenibile dal punto di vista economico-finanziario la

disciplina del trattamento di quiescenza, previdenza e riscatto fino ad allora applicata ai dipendenti della Regione Siciliana, l'Amministrazione sostiene che, dall'entrata in vigore della precitata l.r. n. 21 del 1986, il personale non ancora assunto né già in quiescenza sarebbe, invero, sottoposto alle norme previste per gli impiegati civili dello Stato, anche in relazione alle modalità e ai criteri di valutazione e calcolo del riscatto.

L'Assessorato ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni:

- preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'esponente Dipartimento evocato in giudizio;

- in ogni caso, dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.;

- rigettare ogni altra avversa pretesa e richiesta. Con vittoria di spese e onorari del giudizio.

IV. Alla pubblica udienza del 16 aprile 2025, l'avv. Federica Borgia ha ribadito la sussistenza dell'interesse ad agire evidenziando, al contempo, come l'inerzia dell'Amministrazione resistente non possa tradursi in una limitazione per il ricorrente. Affermata, inoltre, la legittimazione passiva dell'Assessorato, parte ricorrente, nel merito, ha richiamato la recente decisione di questa Corte n. 20/2025.

L'avv. Farina ha insistito sulla carenza d'interesse ad agire e, preliminarmente, rilevata la presenza di altro giudizio su questione analoga pendente innanzi alla locale Sezione di Appello con udienza fissata il prossimo 08 maggio 2025, ha chiesto di valutare la possibilità di un rinvio.

Questo GUP, udite le parti presenti e rilevata l'assenza di pregiudizialità di detto giudizio rispetto a quello in esame, ha disposto la prosecuzione della trattazione. L'avv. Farina, pertanto, nel merito, ha evidenziato la differenza intercorrente tra le discipline dei dipendenti dei contratti 1 e 2 rilevando, altresì, la sostanziale distinzione tra la nozione di uguaglianza e quella di parità di trattamento. Infine, ha ribadito come dette distinzioni risultino fondate anche sull'esigenza di garantire una sostenibilità del sistema previdenziale ed ha insistito sulla richiesta di rigetto del ricorso.

L'avv. Lamacchia, parimenti, ha insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio verte sul riconoscimento del diritto del ricorrente, quale dipendente regionale ancora in servizio facente parte del personale del c.d. contratto 2 *ex* art. 10, co. 1 della L.R. n. 21/1986, alla determinazione dell'onere di riscatto della durata legale del corso di laurea in Scienze Geologiche per gli anni accademici 1982/1986, mediante l'applicazione dell'art. 77 L.R. 41/1985 anziché della disciplina statale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 184/1997.

1.1. In via pregiudiziale, ancorché non vi siano specifiche contestazioni al riguardo, va affermata la sussistenza della giurisdizione contabile. Tanto risulta dovuto - oltreché in considerazione della pronuncia declinatoria del TAR Sicilia - Palermo con sentenza n. 3309 del 10.11.2023 - in ragione di quanto si dirà

appresso sulla sostanziale riconducibilità della materia del riscatto del periodo di studi universitari all'ambito del trattamento di quiescenza. La Corte di Cassazione ha, infatti, avuto modo di precisare: "*nel caso in esame, si controverte di riscatto degli anni di studio universitario e di ricongiunzione di tale periodo ai fini del trattamento pensionistico. Controversie di questo tipo rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti, come aveva ritenuto il giudice di primo grado. La Corte dei conti giudica sui "ricorsi in materia di pensione, a carico totale o parziale dello Stato" (R.D. n. 1214 del 1934, art. 13). In questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate*. (Cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent. n. 26252/2018 e n. 11849/2016).

1.2. Sempre in via pregiudiziale va disattesa l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva avanzata dall'Assessorato regionale, Dipartimento della funzione pubblica e del personale. Al riguardo, deve rammentarsi che secondo l'insegnamento costante della Corte Suprema, l'accertamento delle condizioni di legittimazione passiva e attiva dell'azione deve essere svolto con riferimento alla ipotetica titolarità, attiva e passiva, dell'azione per come prospettato nel ricorso in quanto l'accertamento della titolarità sostanziale dei diritti e degli obblighi attiene al merito della causa (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 2951/2016; C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Reg. Siciliana, n. 162/2020 e n.

222/2017).

Nel caso in esame, emerge chiaramente che il riconoscimento del diritto al riscatto deriva da un procedimento complesso in cui entrambe le Amministrazioni resistenti svolgono compiti diversi e, pertanto, tenuto altresì conto della funzione di indirizzo e controllo nella materia oggetto di causa svolta da detto Assessorato, si ritiene che lo stesso non possa restare estraneo agli effetti della decisione dell'odierno giudizio.

1.3. Passando dal piano pregiudiziale al preliminare, occorre rilevare la non condivisibilità della prospettazione delle Amministrazioni resistenti secondo la quale, dalla mancata adozione di un provvedimento negativo, conseguirebbe la carenza di interesse ad agire del ricorrente nonché l'inammissibilità il ricorso. Al riguardo, si ritiene sufficiente evidenziare come l'art. 153, co. 1 lettera b) del c.g.c., ai fini dell'ammissibilità del ricorso pensionistico contabile, contempli anche l'eventuale ricorribilità a fronte del silenzio inadempimento (o silenzio rifiuto) rispetto ad una istanza amministrativa su cui la P.A. non abbia provveduto – come nel caso in esame - nei termini previsti per la conclusione del relativo procedimento (cfr. C. conti: *ex multis*: Sez. II App., sent. n. 410/2018 e sent. n. 219/2017; Sez. III App., sent. n. 370/2018; Sez. giur. Lazio, sent. n. 110/2020).

1.4. In via preliminare, ancora, rispetto all'esame del merito, giova ricordare che il giudizio pensionistico, per quanto strutturato quale rimedio giurisdizionale di tipo impugnatorio, non ha mai ad oggetto

la legittimità del provvedimento assunto dall'Amministrazione, bensì l'accertamento del diritto a pensione (impugnazione-merito), spingendosi il potere del giudice a sindacare il "rapporto" giuridico anziché il mero "atto".

Naturale corollario di tale premessa è che i vizi afferenti a presunte violazioni procedimentali o provvedimentali non assumono una rilevanza piena ed autonoma ai fini della decisione della causa a meno che non incidano, direttamente o indirettamente, in ordine all'*an* o al *quantum* del diritto a pensione (artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934).

Né il Giudice delle pensioni può modificare o disapplicare, sia pure *incidenter tantum*, gli atti amministrativi – seppure illegittimi – compresi quelli riguardanti la posizione di *status* del pubblico dipendente emanati dall'Amministrazione di appartenenza (C.d.c. Sez. III n. 446/2005; Sez. I n. 160/2008; Sez. I n. 127/2008; Sez. I n. 46/2008; Sez. I n. 341/2007; id. Sez. III n. 364/2004; id. Sez. Campania n. 724/2008; Sezioni Riunite, 14 settembre 1994, n. 101/Q.M.; 13 ottobre 1999, n. 26/Q.M. e 17 maggio 2000, n. 6/QM; Sez. II Centr. App. n. 190/2015 e n. 166/2014; Sez. III Centr. App, 14 maggio 2008, n. 167; in sede di legittimità, cfr. Cass., SS.UU., 8317/2010; n. 18076/2009 e n. 12722/2005). (cfr Corte dei conti Veneto 33/2021).

2. Esaurite le questioni pregiudiziali e preliminari, può procedersi con l'esame del merito della questione.

Al riguardo, questo Giudice osserva di essere pienamente edotto della esistenza di un attuale contrasto giurisprudenziale, maturato in seno a questa Corte, in merito alla applicabilità al personale appartenente al

c.d. contratto 2 dei criteri di calcolo dei contributi per il riscatto richiamati dall'art. 77 L.R. 41/1985 – attualmente applicati al personale del c.d. contratto 1 - anziché dei criteri di cui all'art. 2 (commi 3 e ss.) del D.Lgs. 184/1997.

In particolare, ad un orientamento giurisprudenziale che predica la non riconducibilità della disciplina giuridica del riscatto nell'ambito del "trattamento di quiescenza" quale locuzione di cui all'art. 10 comma 1 della L.r. n.21/86 (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Siciliana, sentt. 267/2024 e 20/2025) si oppone la diversa, ed altrettanto robusta, traccia esegetica che ritiene applicabili al caso in esame le norme relative agli impiegati civili dello Stato, sulla base di una interpretazione sistematico-evolutiva della norma di rinvio dinamico alla disciplina statale prevista dall'art. 10, co. 1 della L.r. n. 21/1986 (cfr. Corte dei conti, Sez. d'Appello per la Regione Siciliana sent. n. 71/A/2018, Sez. giur. sent. 34/2025).

Al riguardo, ritiene questo Giudice che risulti meritevole di essere seguito l'orientamento che depone nel senso della inapplicabilità dei criteri di calcolo dei contributi per il riscatto richiamati dall'art. 77 L.R. 41/1985 al personale appartenente al c.d. contratto 2.

Al riguardo, per esigenze di sinteticità ed ai sensi dell'art. 17 dell'All. 2 al c.g.c. si ritiene opportuno rinviare alle motivazioni nonché all'attenta ricostruzione dell'evoluzione normativa di cui alla citata sentenza di questa Sezione n. 34/2025.

Tale orientamento si ritiene, infatti, tenga maggiormente in considerazione sia del processo di progressiva e tendenziale

armonizzazione della disciplina previdenziale regionale alla disciplina statale, sia del contestuale processo di armonizzazione della disciplina del personale appartenente al c.d. contratto 1 a quello del contratto 2. Quest'ultimo - testimoniato anche dagli interventi normativi regionali del 2003 e del 2005 - è, infatti, avvenuto in una logica attrattiva della disciplina del contratto 2 a danno di quella del contratto 1.

Diversamente, a voler accogliere la prospettazione del ricorrente, si otterrebbe l'effetto di indebolire il dichiarato intento di armonizzazione con la disciplina statale in favore di una non dichiarata pari ordinazione della disciplina dei due contratti.

A tanto si aggiunga che, seppur la riconducibilità della disciplina in materia del riscatto degli anni di studi universitari alle *questioni connesse/funzionali al diritto a pensione* piuttosto che direttamente all'ambito del *trattamento di quiescenza* possa risultare suggestivo, di fatto risulta innegabile la sostanziale cointeressenza tra entrambe le materie.

Diversamente opinando, ferma restando la giurisdizione di questa Corte nel presente giudizio, si dovrebbe concludere che la disciplina in materia di riscatto esuli contemporaneamente dalla stessa materia pensionistica e che la prima risulti, invece, ricompresa nella giurisdizione contabile in ragione soltanto della natura esclusiva di quest'ultima sulle pensioni pubbliche.

In un'ottica sistematica questo Giudice ritiene, d'altra parte, che la disciplina di cui all'art. 10 comma 1 della L.r. 21/86 abbia inteso "esaurire" l'intera disciplina in materia pensionistica non residuando

ulteriori ambiti che, comunque, troverebbero completamento in forza di quanto disposto dall'art. 36 della L.r. 2/1962 secondo cui "*Per tutto quanto non è previsto nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al personale civile dell'Amministrazione dello Stato*". Piuttosto, la sussistenza della giurisdizione di questa Corte in materia di riscatto contribuisce alla conferma della riconducibilità sostanziale della stessa disciplina nella più ampia "materia" del trattamento di quiescenza.

3. In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni il ricorso riunito è infondato e deve essere rigettato.

Considerata la presenza di un orientamento giurisprudenziale non univoco, le spese di lite sono compensate integralmente tra le parti ai sensi dell'art. 31, co. 3 del c.g.c.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,

- rigetta il ricorso;

- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 2 maggio 2025

Pubblicata il 5 maggio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(firmato digitalmente)